

Comune di Orciano di Pesaro

Provincia di Pesaro e Urbino

41040

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

Deliberazione Numero 17 del 28-04-2010

Oggetto: **CONFERMA ALIQUOTE PER IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E INDIVIDUAZIONE SITUAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA DETRAZIONE MAGGIORATA ANNO 2010.**

L'anno **duemiladieci**, il giorno **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria in Seconda convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

CONSIGLIERI	Pres./Ass.	CONSIGLIERI	Pres./Ass.
PAUPINI GUERRINO	P	BRUNETTI ANDREA	P
PROFILI ANNA RITA IN BUCCHINI	A	VEGLIO' DANTE	P
ANSUINI DILETTA	P	SECCHIAROLI MAURIZIO	A
FUGLISTER JEANNETTE IN SORO	P	ROMANI ROMANO	A
PIEROTTI RODOLFO	P	TANFANI SIMONE	A
POLITI VANIA MARIA IN GARGAMELLI	P	RADI CLAUDIA ELISABETTA	A

Assegnati 13	Presenti n. 7
In carica 12	Assenti n. 5

Assiste, in qualità di segretario verbalizzante, il SEGRETARIO COMUNALE Sig. AIUDI DOTT. GIUSEPPE.

Assume la presidenza il Sig. PAUPINI GUERRINO, nella sua qualità di SINDACO.

Constatata la legalità della seduta, il Sindaco dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

ANSUINI DILETTA
PIEROTTI RODOLFO
VEGLIO' DANTE

Il Sindaco pone in discussione l'argomento iscritto all' O.d.G. indicato in oggetto ed illustra lo stesso all'Assemblea, in conformità della proposta di deliberazione depositata agli atti a disposizione dei Consiglieri, che di seguito viene riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 30/12/1992 n. 504, che disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30.03.2006., esecutivo ai sensi di legge, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001 n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28/09/1998 n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili, i Comuni hanno ampia facoltà di manovra, ed in particolare di:

a) deliberare l'aliquota anche in misura inferiore al 4 per mille e fino a un massimo del 7 per mille, diversificando l'imposizione, entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati ovvero con possibilità di agevolazione in rapporto alle diverse tipologie di enti senza scopo di lucro (combinato disposto dell'art. 6 del D.Lgs. 504/92 e dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97);

b) ridurre l'imposta dovuta per l'abitazione principale fino ad un massimo del 50% ovvero elevare la detrazione fino a Euro 258,23, anche limitatamente a categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale (art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 504/92);

c) elevare la detrazione per l'abitazione principale fino alla totale concorrenza con l'imposta dovuta, a condizione che l'aliquota applicata per le abitazioni a disposizione non sia superiore all'aliquota ordinaria;

d) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23/12/1996 n. 662);

e) applicare un'aliquota ridotta per le abitazioni locatate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo sia almeno pari all'ultimo gettito realizzato (art. 4, comma 1, D.L. 08/08/1996 n. 437, convertito con modificazioni in legge 24/10/1996 n. 556);

f) stabilire aliquote ridotte per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale gli immobili sulla base degli accordi tipo definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni di conduttori (art. 2, comma 4, legge 09/12/1998 n. 431);

g) stabilire aliquote agevolate per una durata di tre anni dall'inizio dei lavori, a favore di proprietari che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico ovvero interventi volti alla realizzazione di autorimesse, posti auto o all'utilizzo di sottotetti (art. 1, comma 5, legge 27/12/1997 n. 449);

h) applicare l'aliquota del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente delle attività la costruzione e l'alienazione di immobili (art. 8, comma 1, ultimo periodo, D. Lgs. n. 504/92);

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 31.03.2009 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni per l'anno 2009;

ANALIZZATO lo schema di bilancio per l'esercizio 2010;

DATO ATTO CHE il Comune di Orciano di Pesaro, nell'adottare una politica di bilancio attenta a tutelare le situazioni di disagio economico e sociale ha applicato degli ammortizzatori sociali quali l'elevazione della detrazione per l'imposta comunale sugli immobili ad € 154,94 a favore dei soggetti che si trovano in situazioni di disagio economico e sociale e il beneficio dell'aliquota ridotta per abitazione principale per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado;

RITENUTO opportuno individuare le situazioni di disagio economico e sociale, nelle seguenti condizioni personali ed economiche:

CONDIZIONI DI BASE

- il richiedente deve essere cittadino italiano residente nel Comune di Orciano di Pesaro;
- i componenti della famiglia di cui fa parte il richiedente non devono avere altre proprietà immobiliari oltre all'abitazione principale e alle eventuali pertinenze per le quali è richiesta l'agevolazione;
- il richiedente deve presentare richiesta-autocertificazione annuale entro il mese di GENNAIO;

CONDIZIONI PER LE SEGUENTI TIPOLOGIE DI RICHIEDENTI

A- FAMIGLIE DI PENSIONATI

- il richiedente deve avere una età non inferiore a 60 anni con riferimento al 1 gennaio dell'anno di imposizione;
- il reddito imponibile IRPEF di riferimento, escluso quello derivante dal possesso dell'abitazione principale, è quello del nucleo familiare (cioè di tutti i componenti, come risultante dallo stato di famiglia al 1 gennaio dell'anno di imposizione); non superiore a € 8.000,00 se unico occupante, e a € 14.000,00 in presenza di più occupanti.

B- FAMIGLIE CON PORTATORI DI HANDICAP

- in presenza di nuclei familiari con portatori di handicap con una percentuale di invalidità non inferiore all'80% certificata dagli organi competenti;
- il reddito imponibile IRPEF di riferimento, escluso quello derivante dal possesso dell'abitazione principale, è quello del nucleo familiare (cioè di tutti i componenti, come risultante dallo stato di famiglia al 1 gennaio dell'anno di imposizione) complessivamente non superiore ad €16.000,00

VISTO che, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 1, del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, come modificato dall'art. 1, comma 156 della legge 27.12.2006, n. 296, in vigore dal 01.01.2007, l'approvazione delle aliquote ICI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di

anno in anno.”

VISTO il regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate di cui all'art. 52 del Dlgs 15.12.1997 n. 446 approvato con delibera consigliere n. 4 del 29 marzo 2010;

VISTO l'art 77/bis, comma 30 della legge 133/2008 che conferma la sospensione per il triennio 2009-2011 dell'aumento di tributi, addizionali e aliquote stabilito dall'art. 1, comma 7, del D.L. n 93/2008

P R O P O N E

1) di mantenere invariate le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2010 così determinate:

A) Aliquota ordinaria del 7 per mille

- A1) per gli immobili adibiti ad abitazione posseduti in aggiunta all'abitazione principale
- A2) aree fabbricabili

B) Aliquota ridotta del 5 per mille

- B1) in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'U.I. direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le pertinenze;
- B2) per l'U.I. concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado che nelle stesse abbiano stabilito la propria residenza quale abitazione principale;
- B3) per le U.I. ad uso abitativo, di proprietà di persone fisiche date in locazione in forza di un contratto regolarmente registrato a soggetti che ne abbiano la residenza quale abitazione principale;
- B4) per le U.I. ad uso abitativo posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini che hanno la residenza in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unità immobiliare non risulti locata;

C) Aliquota ridotta del 4 per mille

- C1) per i fabbricati o porzioni di fabbricato realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione ed alienazione di immobili;

C2) l'imposta é ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati a condizione che venga allegata alla prevista dichiarazione ICI l'accertamento di inagibilità dell'UTC o in alternativa idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

- C3) di confermare per l'anno 2010 le detrazioni:

D1) detrazione ordinaria

abitazione principale €103,29

D2) detrazione maggiorata

per i soggetti che si
trovano in condizioni di disagio economico e sociale
come individuati con il presente atto €154,94

di stabilire che i soggetti passivi che hanno diritto all'ulteriore detrazione devono presentare, a pena di decadenza, apposita domanda entro il mese di GENNAIO dell'anno nel quale si verificano le condizioni agevolative, allegando alla stessa documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti ovvero apposita certificazione;

- 2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione non é soggetta ad omologazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 5) di approvare, quale parte integrante e sostanziale, l'*Allegato A*) al presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, risultanti nell'allegato documento;

Con n. **7** voti favorevoli - n. **0** contrari - n. **0** astenuti espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- 1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.**

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
PAUPINI GUERRINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
AIUDI DOTT. GIUSEPPE

N. 0 Registro Pubblicazioni

PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000).

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
AIUDI DOTT. GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal al ;
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
AIUDI DOTT. GIUSEPPE